

COMUNE DI OZZERO

AVVISO PUBBLICO per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO “MARIO BESANA” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN OZZERO, VIALE DELLO SPORT PERIODO 01.07.2026 – 30.06.2036 - Procedura di gara aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Risposte alle richieste di chiarimenti

1.Possibilità di presentarsi al bando con le credenziali di una srls nostro maggiore partner e sostenitore di tutte le nostre iniziative

In base ai documenti di gara la risposta è **no**.

L’art. 3 del bando prevede infatti l’elenco tassativo dei Soggetti Ammessi a partecipare, limitandoli a:

- Società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD).
- Enti di promozione sportiva.
- Federazioni sportive nazionali.
- Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro.

Una SRLS (Società a Responsabilità Limitata Semplificata), essendo una società di capitali a scopo di lucro, non rientra tra le categorie ammesse, anche se è il maggior sostenitore di un’ASD. Il bando richiede esplicitamente che l’oggetto sociale dello statuto sia conforme all’oggetto della selezione (promozione dello sport e gestione di impianti sportivi senza scopo di lucro) (p. 3).

L’unico modo per la SRLS di essere coinvolta sarebbe come sponsor all’interno del piano economico dell’ASD partecipante, ma non può presentare l’offerta in proprio.

2.Significato degli acronimi A.T.A. e A.T.S.

A.T.A.: Associazione Temporanea di Associazioni. È la forma specifica utilizzata quando più associazioni (senza scopo di lucro) si uniscono temporaneamente per gestire un progetto o un servizio, nominando una "capogruppo" che le rappresenti nei confronti del Comune (p. 11).

ATS: Associazione Temporanea di Scopo. È un termine spesso usato come sinonimo di ATA o RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese). Indica un accordo tra più soggetti

che si uniscono per raggiungere un obiettivo specifico e limitato nel tempo (in questo caso, la gestione decennale del centro sportivo) (p. 11).

3. Dal momento che la nostra associazione opera in una zona differente da quella data in concessione sarebbe nostro interesse, in caso di aggiudicazione, costituirne una nuova. Tale operazione risulta possibile?

Non è possibile, in quanto se partecipate come associazione già costituita, la concessione non è cedibile (p. 10). Questo significa che, una volta aggiudicata la concessione, non potreste semplicemente "trasferire" la gestione a una nuova entità creata successivamente. Una nuova associazione può partecipare solo se viene costituita prima della scadenza del bando e se è in grado di dimostrare l'esperienza gestionale triennale richiesta.

4. Il centro sportivo è già pronto all'utilizzo? Ci sono spese di manutenzione da affrontare per chi subentra nella concessione d'uso?

L'impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna (p. 2). Il bando non specifica interventi di ripristino immediati a carico del Comune, indicando che la struttura è pronta per l'uso previsto, inclusi arredi, attrezzature e strumentazione tecnica già presenti (p. 2).

In ordine alle spese di manutenzione a carico del gestore, chi subentra ha l'obbligo di farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria (pp. 2, 5). Queste includono:

- Aree verdi: Sfalciatura, concimazione, rizollatura e segnature dei campi in erba; potatura alberi e pulizia del parcheggio (p. 5).
- Locali e strutture: Imbiancatura, sostituzione vetri, riparazione rubinetteria e servizi igienici, verniciatura serramenti e riparazione recinzioni (p. 5).
- Impianti: Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, delle "torri faro" (illuminazione campi) e degli impianti voce (p. 5).
- Utenze: Voltura immediata e pagamento di acqua, luce e gas (costo stimato tra 12.000 € e 15.000 € annui) (pp. 6, 8).

La manutenzione straordinaria rimane a carico del Comune e gli Interventi saranno valutati caso per caso in base alle risorse di bilancio (p. 8).

5. In caso di recesso anticipato rispetto al periodo di concessione, oppure subito dopo l'aggiudicazione, è prevista una penale?

L'avviso pubblico non menziona esplicitamente una "penale" sotto forma di somma forfettaria per il recesso, ma delinea diverse conseguenze economiche e procedurali gravi per chi non rispetta i termini della concessione o rinuncia dopo l'aggiudicazione:

L'avviso pubblico non specifica una penale pecuniaria fissa (ad esempio una somma forfettaria) per il recesso anticipato da parte del concessionario, ma delinea conseguenze economiche e procedurali:

- **Escussione della Fideiussione:** Il concessionario deve presentare una cauzione di 80.000 € (p. 9). In caso di abbandono della gestione o gravi inadempienze, il Comune può trattenere tale somma a copertura dei danni e del mancato adempimento degli impegni contrattuali (p. 10).
- **Perdita degli Investimenti:** Tutte le migliorie o i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore vengono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune. In caso di recesso, non è previsto alcun indennizzo per le opere realizzate (pp. 6-7).
- **Responsabilità Civile e Penale:** Il gestore risponde direttamente di tutti i fatti di gestione e dei danni a persone o cose fino al momento dell'effettiva riconsegna (p. 9).
- **Obbligo di Proroga:** Se il Comune lo richiede (ai sensi dell'art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023), il gestore uscente è tenuto a proseguire il servizio alle stesse condizioni per il tempo necessario a individuare un nuovo contraente (p. 8).

6. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, sarebbe il comune ad intervenire? Se sì con quali tempistiche?

In base all'Articolo 5 e all'Articolo 4.5 del bando, la gestione della manutenzione straordinaria segue regole specifiche: le opere di manutenzione straordinaria sono formalmente a carico del Comune (p. 8).

Il bando non indica tempistiche certe o automatiche per gli interventi comunali, specificando invece che gli interventi saranno valutati caso per caso (p. 8) e che l'esecuzione dipende strettamente dalle risorse disponibili a bilancio del Comune al momento della necessità (p. 8).

7. Bisogna stipulare un'assicurazione sulla struttura? Se sì quali parti vanno assicurate e per quale importo?

Sì, la stipula di una polizza assicurativa "dedicata" è un obbligo contrattuale che va assolto prima della firma del contratto (p. 9). Dettagli tecnici richiesti dall'**Art. 10** del bando:

Massimali Minimi

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): non inferiore a € 1.500.000,00 per evento (p. 9).
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO): non inferiore a € 1.500.000,00 complessivi, con un sottolimito di € 1.000.000,00 per singolo dipendente/collaboratore infortunato (p. 9).

L'assicurazione deve includere esplicitamente i danni relativi a:

- Strutture e Locali: danni ai locali e alle cose presenti nell'area di gestione (p. 9).
- Beni in consegna: danni alle cose affidate in custodia (esclusi i danni da furto) (p. 9).
- Eventi specifici: incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute che danneggino terzi (p. 9).

Clausole Obbligatorie:

- Il Comune di Ozzero deve essere considerato come "Terzo" ai fini della polizza (p. 9).
- Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti (p. 9).
- Franchigie: eventuali franchigie non potranno essere opposte ai danneggiati o al Comune (p. 9).

In alternativa, se esiste già una polizza attiva, questa può essere presentata unitamente ad un'appendice che ne estenda la validità a questo specifico affidamento per tutta la sua durata (10 anni) (p. 9).

8. Sarebbe possibile prevedere un rinnovo dopo i 10 anni di concessione?

In base all'Art. 6 del bando, la durata della concessione è fissata in 10 anni (dal 01/07/2026 al 30/06/2036) e la convenzione cesserà di diritto alla scadenza, senza necessità di disdetta (p. 8). Il bando riguardo a eventuali estensioni prevede una proroga tecnica. È l'unica forma di prolungamento esplicitamente prevista. Può avvenire solo per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure per la scelta di un nuovo concessionario (p. 8).

9. Vi è la possibilità di avere professionisti esterni all'associazione con un ruolo operativo?

il gestore può avvalersi di personale esterno (collaboratori o lavoratori autonomi) per il ruolo operativo, a patto che questi siano in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali e che il concessionario rimanga l'unico responsabile verso il Comune (pp. 8-9).

10. Vi è la possibilità di subaffittare alcuni servizi o spazi ad esempio il bar?

No, secondo l'Articolo 14, la concessione non è cedibile (p. 10). Questo significa che il gestore deve mantenere la responsabilità diretta dell'intero complesso.

Per quanto riguarda specificamente il bar, il bando stabilisce quanto segue:

- Gestione diretta: Il locale bar è parte integrante dell'oggetto della concessione (p. 2).
- Oneri del gestore: La gestione del bar-ristoro è indicata tra le attività operative richieste al concessionario, il quale deve farsi carico degli arredi aggiuntivi, delle attrezzature e di tutti gli atti di assenso e autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti (p. 5).
- Entrate: Gli eventuali introiti derivanti dalla gestione del bar spettano direttamente al concessionario (p. 7).

In sintesi: Non è consentito il subaffitto a terzi (come una società esterna di catering o un barista indipendente con propria partita IVA che gestisca lo spazio in autonomia). Tuttavia, il gestore può avvalersi di personale esterno (collaboratori o lavoratori autonomi) per il ruolo operativo, a patto che questi siano in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali e che il concessionario rimanga l'unico responsabile verso il Comune (pp. 8-9).

Ozzero, 25.03.2026

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Miceli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993